

PARTE GENERALE

**ALLEGATO
ELENCO REATI PRESUPPOSTO
AI SENSI DEL
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Tabella Edizioni e revisioni

1	0	10/07/2020	Prima emissione	08/09/2020
Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Sanzioni.....	4
1.2	Informazioni contenute nella tabella sanzioni per ogni reato.....	7
2	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001)	8
2.1	Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	8
2.2	Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001.....	9
2.3	Reati richiamati dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001.....	10
2.4	Art. 25 D.Lgs. 231/2001.....	15
2.5	Reati richiamati dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001.....	15
3	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. N. 231/2001)	27
3.1	Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001.....	27
3.2	Reati richiamati dall'articolo 24-bis D.Lgs. n. 231/2001.....	27
4	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER D. LGS. N. 231/2001)	37
4.1	Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001.....	37
4.2	Reati richiamati dall'articolo 24-ter D.Lgs. n. 231/2001.....	37
5	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS. N. 231/2001)	46
5.1	Art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001.....	46
5.2	Reati richiamati dall'articolo 25-bis D.Lgs. n. 231/2001.....	46
6	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D.LGS. N. 231/2001)	53
6.1	Art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001.....	53
6.2	Reati richiamati dall'articolo 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001.....	53
7	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. N. 231/2001)	58
7.1	Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001.....	58
7.2	Reati richiamati dall'articolo 25-ter D.Lgs. n. 231/2001.....	59
8	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. N. 231/2001)	71
8.1	Art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001.....	71
8.2	Reati richiamati dall'articolo 25-quater D.Lgs. n. 231/2001.....	71
9	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 D.LGS. N. 231/2001)	89
9.1	Art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001.....	89
9.2	Reati richiamati dall'articolo 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001.....	89
10	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001)	91
10.1	Art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001.....	91
10.2	Reati richiamati dall'articolo 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001.....	91
11	REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. N. 231/2001)	101
11.1	Art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001.....	101
11.2	Reati richiamati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001.....	101

12	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)	104
12.1	Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001	104
12.2	Reati richiamati dall'articolo 25-septies D.Lgs. n. 231/2001.....	104
13	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, COMPRESO IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001)	107
13.1	Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001.....	107
13.2	Reati richiamati dall'articolo 25-octies D.Lgs. n. 231/2001.....	107
14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. N. 231/2001)	111
14.1	Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001	111
14.2	Reati richiamati dall'articolo 25-novies D.Lgs. n. 231/2001.....	111
15	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. N. 231/2001).....	116
15.1	Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001	116
15.2	Reati richiamati dall'articolo 25-decies D.Lgs. n. 231/2001	116
16	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. N. 231/2001).....	117
16.1	Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001	117
16.2	Reati richiamati dall'articolo 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001.....	118
17	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001)	137
17.1	Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001	137
17.2	Reati richiamati dall' articolo 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001.....	137
18	RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES D.LGS. N. 231/2001).....	141
18.1	Art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001.....	141
18.2	Reati richiamati dall'articolo 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001	141
19	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001).....	143
19.1	Art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001	143
19.2	Reati richiamati dall'articolo 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001	143
20	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)	146
20.1	Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001.....	146
20.2	Reati richiamati dall'articolo 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	147
21	DELITTI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)	154
21.1	Art. 25- sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001.....	154
21.2	Reati richiamati dall'articolo 25- sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	154
22	REATI TRANSAZIONALI (ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146)	166
22.1	Definizione del reato transnazionale	166
22.2	Art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146	166
22.3	Reati richiamati dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146	167

1 PREMESSA

Il presente documento "Elenco reati presupposto", è allegato al MOGC PARTE GENERALE e ne costituisce parte integrante.

L'elaborato è composto da un capitolo per ogni categoria di reato che può determinare la responsabilità ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 (d'ora in poi anche "Decreto").

In ogni capitolo sono riportati:

- testo dell'articolo del D.Lgs. n. 231/2001 o di eventuale altra norma che richiama la corrispondente tipologia di reati;
- testo dei singoli articoli richiamati;
- tabella delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 per ogni reato richiamato.

1.1 Sanzioni

Per favorire una migliore comprensione delle sanzioni applicabili si riportano i testi degli articoli del D.Lgs. n. 231/2001, che indicano i parametri per la determinazione ed il riferimento agli altri articoli del Decreto che trattano di sanzioni.

Articolo 9 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

Articolo 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
-

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

Articolo 13 - Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.2 Informazioni contenute nella tabella sanzioni per ogni reato

La tabella predisposta per ciascuna fattispecie di reato è articolata con la seguente struttura:

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice												
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall'ente)												

Di seguito alcune indicazioni per meglio comprenderne i contenuti:

Casistica - in questa colonna sono inserite:

- la dicitura "semplice", quando le sanzioni sono riferite alla fattispecie di cui all'articolo richiamato, in assenza di attenuanti o aggravanti;
 - in caso il reato richiami una fattispecie già aggravata o una circostanza specifica, la riga relativa alla casella "semplice" è compilata con la sigla N.A., in quanto non applicabile;
- la dicitura "circostanza aggravante/attenuante", con tra parentesi la descrizione della circostanza, quando le sanzioni sono riferite alla fattispecie di cui all'articolo richiamato, in presenza di attenuanti o aggravanti;
- le ulteriori diciture riportano una descrizione puntuale di specifiche situazioni, cui il legislatore ha ricondotto pene differenti da quella prevista per la casistica "semplice", ad esempio:
 - "l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato".

Pecuniaria - in questa colonna sono inseriti:

- il numero minimo e massimo di quote previsto dall'art. del D.Lgs. n.231/2001, per quel reato, in quella specifica casistica;
- in caso in cui in ipotesi di circostanza aggravante/attenuante o particolare situazione individuata dal decreto e richiamata in "casistica" sia previsto un aumento/diminuzione di pena, si troverà nella casella "min" e "max" uno tra i simboli "x", ":", "+", "-", seguito da un numero o frazione di numero; ad esempio:
 - sanzione aumentata dieci volte si troverà indicato x 10;
 - sanzione aumentata di un terzo si troverà indicato + 1/3;
 - sanzione diminuita di un terzo si troverà indicato - 1/3.

Interdittiva - in questa colonna sono inseriti:

- il numero minimo e massimo di mesi previsto dall'art. del D.Lgs. n.231/2001, per quel reato, in quella specifica casistica;
- la sigla N.A. quando la corrispondente sanzione interdittiva risulta "non applicabile" nella specifica casistica.

Le sanzioni amministrative accessorie:

- **Commissario giudiziale** – in caso sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, può essere disposta in luogo della sanzione;
- **Pubblicazione della sentenza di condanna** - può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva;
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato** - è sempre disposta, con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato,

seguono le disposizioni generali di cui agli artt. 15, 18 e 19 del D.Lgs. n.231/2001, così come corrispondentemente riportate in precedenza.

2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

L'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivamente dalle L. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

2.1 Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per la migliore comprensione dei rischi-reato in esame è opportuno, prima di esaminare le singole norme, cui gli artt. 24 e 25 rinviano, specificare i principali riferimenti inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

2.1.1 Ente della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (quali Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL);
- *Authorities* (quali Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (quali Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. n.231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1.2 Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- 1) non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
 - 2) non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
-

- 3) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 4) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa:
 - a. nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita);
 - b. nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado;
 - c. nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

2.1.3 Incaricato di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio.

Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, comma 2, c.p.).

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- 1) non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- 2) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 3) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alla pubblica funzione;
- 4) sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;
- 5) il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio, tra gli altri:

- soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario);
- soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche;
- soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- enti fieristici.

2.2 Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 individua un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione, con riferimento all'ambito della truffa.

2.2.1 Testo dell'articolo

L'art. 24, D. Lgs. n. 231 /2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

2.3 Reati richiamati dall’art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

2.3.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 316-bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato;
 - Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
 - Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
 - Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
 - Art. 640-bis c.p.- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - Art. 640-ter c.p.- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo
 - Articolo 2 , L. n. 898/1986 - Violazione e sanzioni

2.3.2 Codice Penale

2.3.2.1 Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

2.3.2.1.1 Testo

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

2.3.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.2.2 Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

2.3.2.2.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

2.3.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.2.3 Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

2.3.2.3.1 Testo

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

2.3.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.2.4 Art. 640 comma 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea

2.3.2.4.1 Testo

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

2.3.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.2.5 Art. 640-bis, c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

2.3.2.5.1 Testo

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

2.3.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.2.6 Art. 640-ter, c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

2.3.2.6.1 Testo

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

2.3.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n.mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall’ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.3.3 L. n. 898/1986

2.3.3.1 Art. 2 L. n. 898/1986 - Violazione e sanzioni

2.3.3.1.1 Testo

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

2.3.3.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall'ente)	200	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

2.4 Art. 25 D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione, con riferimento all'ambito della corruzione.

2.4.1 Testo

L'art. 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*", così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

2.5 Reati richiamati dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

2.5.1 Elenco reati Richiamati

- Codice Penale
 - Art. 314 c.p. - Peculato;
 - Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
 - Art. 317 c.p. - Concussione;
 - Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti;
 - Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
 - Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;
 - Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
 - Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

2.5.2 Codice Penale

2.5.2.1 Art. 314 c.p. – Peculato

2.5.2.1.1 *Testo*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

2.5.2.1.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.2 Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

2.5.2.2.1 *Testo*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.

2.5.2.2.2 *Tabella Sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.3 Art. 317 c.p. – Concussione

2.5.2.3.1 *Testo*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

2.5.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall'ente)	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	300	800	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	300	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

Le sanzioni pecuniarie si applicano a casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità o quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.

2.5.2.4 Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

2.5.2.4.1 Testo

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

2.5.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.5 Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

2.5.2.5.1 Testo

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

2.5.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	200	600	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l’ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	200	600	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.6 Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

2.5.2.6.1 Testo

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

2.5.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84

reato commesso da soggetto apicale	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	300	800	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	300	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.7 Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

2.5.2.7.1 Testo

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

2.5.2.7.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n.quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	200	600	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	200	600	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	300	800	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	300	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.8 Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

2.5.2.8.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”.

2.5.2.8.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	300	800	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	300	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.9 Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

2.5.2.9.1 *Testo*

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

2.5.2.9.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	200	800	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	200	800	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.10 Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

2.5.2.10.1 *Testo*

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

2.5.2.10.2 *Tabella sanzioni*

(in riferimento all'art.318 c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(in riferimento artt. 319 e 319-ter c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	200	600	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	200	600	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

(in riferimento agli artt. 317, 319-bis e 319 ter, comma 2 c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	300	800	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	300	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.11 Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

2.5.2.11.1 Testo

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

2.5.2.11.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1 e Comma 3

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2 e Comma 4

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto apicale	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
reato commesso da soggetto sottoposto	200	600	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	200	600	48	84	48	84	48	84	48	84	48	84
l'ente si è adoperato (art. 25 comma 5 bis, D.Lgs. n.231/2001)	200	600	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

2.5.2.12 Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

2.5.2.12.1 *Testo*

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

2.5.2.12.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	300	800	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.13 Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

2.5.2.13.1 Testo

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

2.5.2.13.2 *Tabella Sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.5.2.14 Art. 346-bis c.p.- Traffico di influenze illecite

2.5.2.14.1 *Testo*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

2.5.2.14.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
reato commesso da soggetti artt. 320 e 322 c.p.	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 24-bis è stato inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* in vigore dal 5 aprile 2008.

Il comma 1 era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

È stato in seguito modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019.

3.1 Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati, che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

3.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 24-bis, rubricato *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

3.2 Reati richiamati dall'articolo 24-bis D.Lgs. n. 231/2001

3.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale:
 - Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici;
 - Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
 - Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

- Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- D.L. n. 105/2019
 - Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

3.2.2 Codice Penale

3.2.2.1 Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

3.2.2.1.1 *Testo*

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

3.2.2.1.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.2 Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

3.2.2.2.1 Testo

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

3.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.3 Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

3.2.2.3.1 Testo

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

3.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.4 Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

3.2.2.4.1 Testo

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

3.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.5 Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

3.2.2.5.1 Testo

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

3.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.6 Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

3.2.2.6.1 Testo

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

3.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.7 Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

3.2.2.7.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

3.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.8 Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

3.2.2.8.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

3.2.2.8.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.9 Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

3.2.2.9.1 *Testo*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

3.2.2.9.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.10 Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

3.2.2.10.1 Testo

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

3.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.2.11 Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3.2.2.11.1 Testo

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

3.2.2.11.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

3.2.3 D.L. n. 105/2019

3.2.3.1 Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

3.2.3.1.1 Testo

“1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche

parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155".

(omissis)

"6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al ri-

spetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a); c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza”

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza”. (omissis)

Comma 11

11. “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

3.2.3.1.2 Tabella sanzioni

Comma 11

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	100	400	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

4 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001)

I delitti di criminalità organizzata sono stati inseriti dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che ha introdotto l'art. 24-ter nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

4.1 Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di delitti commessi in ambito di associazioni finalizzate alla criminalità organizzata.

4.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 24-ter, rubricato "Delitti di criminalità organizzata" così dispone:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

4.2 Reati richiamati dall'articolo 24-ter D.Lgs. n. 231/2001

4.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
 - Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso, anche straniera;
 - Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso;
 - Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- DPR n. 309/1990
 - Art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche straniera;
- Codice di Procedura Penale
 - Art. 407, comma 2 lett. a), numero 5) c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari;
- Tutti i reati se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; Legge 12 luglio 1991, n. 203 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

4.2.2 Codice Penale

4.2.2.1 Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

4.2.2.1.1 Testo

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”.

4.2.2.1.2 Tabella sanzioni

Commi escluso il comma 6

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 6

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.2.2.2 Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso, anche straniera

4.2.2.2.1 Testo

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

4.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.2.2.3 Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

4.2.2.3.1 Testo

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

4.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.2.2.4 Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

4.2.2.4.1 Testo

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

4.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.2.3 DPR n. 309/1990

4.2.3.1 Art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche straniera

4.2.3.1.1 Testo

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

4.2.3.1.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.2.4 Codice di Procedura Penale

4.2.4.1 Art. 407, comma 2 lett. a), numero 5) c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

4.2.4.1.1 *Testo*

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare di-
ciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice pe-
nale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

Comma 2 lett. a), numero 5)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”.

4.2.4.1.2 Tabella sanzioni

Comma 2 lett. a), numero 5)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Di seguito per maggiore completezza è riportato, altresì, il testo delle norme penali cui viene fatto riferimento a mezzo dell'art. 407 comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p., che quindi sono sanzionate secondo la "tabella sanzioni" allo stesso riferita.

4.2.4.2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposizioni per il controllo delle armi

4.2.4.2.1 Art. 1 L. n. 895/1967

"Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni¹".

4.2.4.2.2 Art. 2. L. n. 895/1967

"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila²".

4.2.4.2.3 Art. 2-bis. L. n. 895/1967

"Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni".

4.2.4.2.4 Art. 3. L. n. 895/1967

"Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila³".

4.2.4.2.5 Art. 4. L. n. 895/1967

"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni⁴.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

¹ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro".

² Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".

³ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".

⁴ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro".

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto”.

4.2.4.2.6 Art. 6. L. n. 895/1967

“Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni”.

4.2.4.3 Legge 18 aprile 1975, n. 110 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

4.2.4.3.1 Art. 23, L. n. 110/1975 – Armi clandestine

“Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine⁵.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni⁶.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’articolo 11.⁷

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11”.

⁵ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera o)) che "all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro"

⁶ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera o)) che "all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro"

⁷ Il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera o)) che "all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".

5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-bis è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001, dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 ed in seguito modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), L. 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

5.1 Art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001, individua delitti contro la fede pubblica che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

5.1.1 Testo dell'articolo

L'articolo 25-bis, rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".*

5.2 Reati richiamati dall'articolo 25-bis D.Lgs. n. 231/2001

5.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
 - Art. 454 c.p. – Alterazione di monete;
 - Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
 - Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
 - Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
 - Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
 - Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
 - Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5.2.2 Codice Penale

5.2.2.1 Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

5.2.2.1.1 Testo

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
 - 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
- La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.*

5.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.2 Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

5.2.2.2.1 Testo

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

5.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.3 Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

5.2.2.3.1 Testo

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381)”.

5.2.2.3.2 Tabella sanzioni

(in relazione all’art. 453 c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
sanzione semplice di cui all’art. 453	da -1/3 a -1/2	da -1/3 a -1/2	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

(in relazione all’art. 454 c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
sanzione semplice di cui all’art. 454	da -1/3 a -1/2	da -1/3 a -1/2	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.4 Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

5.2.2.4.1 Testo

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

5.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

5.2.2.5 Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

5.2.2.5.1 Testo

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi”.

5.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001	-1/3	-1/3	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.6 Art 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

5.2.2.6.1 Testo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

5.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.7 Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

5.2.2.7.1 Testo

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

5.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.8 Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

5.2.2.8.1 Testo

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

5.2.2.8.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

5.2.2.9 Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

5.2.2.9.1 Testo

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

5.2.2.9.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

5.2.2.10 Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5.2.2.10.1 Testo

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

5.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-bis.1 è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

6.1 Art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, individua delitti contro l'industria ed il commercio che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

6.1.1 Testo dell'articolo

L'articolo 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria ed il commercio", così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2".

6.2 Reati richiamati dall'articolo 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001

6.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice penale:
 - Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
 - Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali;
 - Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio;
 - Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - Art 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6.2.2 Codice Penale

6.2.2.1 Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

6.2.2.1.1 Testo

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

6.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.2.2.2 Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

6.2.2.2.1 Testo

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

6.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

6.2.2.3 Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

6.2.2.3.1 Testo

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

6.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

6.2.2.4 Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

6.2.2.4.1 Testo

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

6.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.2.2.5 Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

6.2.2.5.1 Testo

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

6.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.2.2.6 Art 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

6.2.2.6.1 Testo

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

6.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.2.2.7 Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

6.2.2.7.1 Testo

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

6.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.2.2.8 Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6.2.2.8.1 Testo

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

6.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7 REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-ter è stato inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002 e successivamente è stato modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

7.1 Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di reati societari che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

7.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-ter, rubricato "Reati societari" così dispone:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (lettera abrogata);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623⁸, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623⁹, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624¹⁰, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624¹¹, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

⁸ Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁹ Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

¹⁰ Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

¹¹ Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

7.2 Reati richiamati dall'articolo 25-ter D.Lgs. n. 231/2001

7.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Civile:
 - Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali;
 - Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità;
 - Art. 2622 c.c.– False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo;
 - Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti;
 - Art 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve;
 - Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
 - Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;
 - Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 –bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
 - Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea;
 - Art. 2637 c.c. – Aggio;
 - Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

7.2.2 Codice Civile

7.2.2.1 Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

7.2.2.1.1 Testo

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

7.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.2 Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

7.2.2.2.1 Testo

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

7.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.3 Art. 2622 c.c.– False comunicazioni sociali delle società quotate

7.2.2.3.1 Testo

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

7.2.2.3.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.4 Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

7.2.2.4.1 *Testo*

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Comma 2

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

7.2.2.4.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	360	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.5 Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

7.2.2.5.1 Testo

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

7.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	360	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.6 Art 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

7.2.2.6.1 Testo

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

7.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	360	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.7 Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

7.2.2.7.1 Testo

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

7.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	360	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.8 Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

7.2.2.8.1 Testo

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

7.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	660	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.9 Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

7.2.2.9.1 Testo

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

7.2.2.9.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.10 Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

7.2.2.10.1 Testo

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

7.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	360	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.11 Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

7.2.2.11.1 Testo

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

7.2.2.11.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	660	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.12 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

7.2.2.12.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

7.2.2.12.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	600	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.13 Art. 2635 –bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

7.2.2.13.1 Testo

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

7.2.2.13.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	200	400	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.14 Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

7.2.2.14.1 *Testo*

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

7.2.2.14.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	300	660	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.15 Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

7.2.2.15.1 Testo

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

7.2.2.15.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7.2.2.16 Art. 2638, comma 1 e comma 2 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

7.2.2.16.1 Testo

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

7.2.2.16.2 Tabella sanzioni

Comma 1 e comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	800	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità) aumento di 1/3	+1/3	+1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-quater è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

8.1 Art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

8.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-quater, rubricato *"Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico"* così dispone:

1. *"In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".*

8.2 Reati richiamati dall'articolo 25-quater D.Lgs. n. 231/2001

8.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive
 - Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico;
 - Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati;
 - Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - Articolo 270-quater1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
 - Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - Art. 270-quinquies 1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo ;
 - Art. 270-quinquies 2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
 - Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo;
 - Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di everzione;
 - Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
 - Art. 280-ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare;
 - Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione;
 - Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo;
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999
 - Art. 2, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

8.2.2 Codice Penale

8.2.2.1 Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

8.2.2.1.1 Testo

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

8.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni /ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.2 Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

8.2.2.2.1 Testo

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.

8.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni /ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.3 Art. 270-bis 1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti

8.2.2.3.1 Testo

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)”.

8.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni /ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.4 Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati

8.2.2.4.1 Testo

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

8.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.5 Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

8.2.2.5.1 Testo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

8.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni/ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.6 Articolo 270-quater1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

8.2.2.6.1 Testo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

8.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.7 Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

8.2.2.7.1 Testo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

8.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni/ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.8 Art. 270-quinquies 1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

8.2.2.8.1 Testo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

8.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni/ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.9 Art. 270-quinquies 2 c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Testo della norma penale

8.2.2.9.1 *Testo*

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00”.

8.2.2.9.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.10 Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo

8.2.2.10.1 Testo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

8.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.11 Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

8.2.2.11.1 Testo

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

8.2.2.11.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.12 Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

8.2.2.12.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

8.2.2.12.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni/ergastolo	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.13 Art. 280-ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare

8.2.2.13.1 Testo

“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.*

8.2.2.13.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.14 Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

8.2.2.14.1 Testo

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

8.2.2.14.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.2.15 Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

8.2.2.15.1 Testo

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

8.2.2.15.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.3 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

8.2.3.1 Art. 2, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

8.2.3.1.1 Testo

“1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. *Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).*

4. *Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.*

5. *Commette altresì un reato chiunque:*

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichi la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo”.

8.2.3.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
pena reato presupposto reclusione inferiore a 10 anni	200	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
pena reato presupposto reclusione non inferiore a 10 anni	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25- *quater*.1 è stato inserito nel D.Lgs n. 231/2001 dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7 *"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*.

9.1 Art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*quater*.1 D.Lgs n. 231/2001, richiama il reato di cui all'art. 583-bis c.p., relativo a pratiche di mutilazione di organi genitali femminili.

9.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-*quater*.1, D.Lgs n. 231/2001 rubricato *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"* così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

9.2 Reati richiamati dall'articolo 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001

9.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

9.2.2 Codice Penale

9.2.2.1 Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.2.2.1.1 Testo

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia”.

9.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	700	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-quinquies è stato inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone", modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), b) L. 6 febbraio 2006, n. 38. e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dall'art. 6 L. 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016.

10.1 Art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di delitti avverso la personalità di ciascun individuo, che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

10.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-quinquies, rubricato "Delitti contro la personalità individuale" così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

10.2 Reati richiamati dall'articolo 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001

10.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale:
 - Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;
 - Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;
 - Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico;
 - Art. 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale;
 - Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - Art. 601 c.p. – Tratta di persone;
 - Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;
 - Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

10.2.2 Codice Penale

10.2.2.1 Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

10.2.2.1.1 Testo

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

10.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.2 Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

10.2.2.2.1 Testo

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00”.

10.2.2.2.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.3 Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

10.2.2.3.1 Testo

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

10.2.2.3.2 Tabella sanzioni

Comma 1 e Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 3 e Comma 4

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.4 Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

10.2.2.4.1 Testo

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

10.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.5 Art. 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale

10.2.2.5.1 Testo

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

10.2.2.5.2 Tabella sanzioni

(in relazione agli artt. 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4 c.p. e 600 quater)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(in relazione agli artt. 600-bis, comma 1, 600-ter, commi 1 e 2 c.p.)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.6 Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

10.2.2.6.1 Testo

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

10.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.7 Art. 601 c.p. – Tratta di persone

10.2.2.7.1 Testo

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo”.

10.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.8 Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

10.2.2.8.1 Testo

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

10.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.9 Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

10.2.2.9.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

10.2.2.9.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

10.2.2.10 Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

10.2.2.10.1 Testo

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

10.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	700	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

11 REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-sexies D.Lgs n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 9, Legge 18 aprile 2005 n. 62 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"*.

11.1 Art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-sexies D.Lgs n. 231/2001, individua un gruppo di reati e di illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

11.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-sexies, rubricato *"Reati di abuso di mercato"* così dispone:

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

11.2 Reati richiamati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001

11.2.1 Elenco reati richiamati

- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 – Manipolazione del mercato.

11.2.2 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

11.2.2.1 Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate

11.2.2.1.1 Testo

“1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni”.

11.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall'ente)	x 10 (fino a 10 volte il profitto)	x 10 (fino a 10 volte il profitto)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

11.2.2.2 Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 – Manipolazione del mercato

11.2.2.2.1 Testo

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

11.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanza aggravante (rilevanza del prodotto o profitto ricavato dall'ente)	x 10 (fino a 10 volte il profitto)	x 10 (fino a 10 volte il profitto)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

12 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-septies D.Lgs n. 231/2001, originariamente introdotto dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

12.1 Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-septies D.Lgs n. 231/2001, sancisce la responsabilità degli enti, per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza, che si verificano nello svolgimento delle attività lavorative.

12.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-septies, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" così dispone:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

12.2 Reati richiamati dall'articolo 25-septies D.Lgs. n. 231/2001

12.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;
 - Art. 590 comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose gravi e gravissime.

12.2.2 Codice Penale

12.2.2.1 Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

12.2.2.1.1 Testo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

12.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice (casi previsti dal comma 1, art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)	1000	1000	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
semplice (casi previsti dal comma 2, art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)	250	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

12.2.2.2 Art. 590 c.p., comma 3 – Lesioni personali colpose

12.2.2.2.1 Testo

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

12.2.2.2.2 Tabella sanzioni

12.2.2.2.3 Comma 3

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6

13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, COMPRESO IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-octies è stato inserito nel D.Lgs n. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a) e b), L. 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

13.1 Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-octies, D.Lgs n. 231/2001, punisce i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di auto-riciclaggio commessi nell'ambito delle attività aziendali.

13.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-octies, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" così dispone:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

13.2 Reati richiamati dall'articolo 25-octies D.Lgs. n. 231/2001

13.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 648 c.p. – Ricettazione;
 - Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio;
 - Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648-ter 1 c.p. – Autoriciclaggio.

13.2.2 Codice Penale

13.2.2.1 Art. 648 c.p. – Ricettazione

13.2.2.1.1 Testo

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto".

13.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
denaro, beni, altre utilità provengono da delitto con pena reclusione superiore nel massimo a 5 anni	400	1000	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

13.2.2.2 Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

13.2.2.2.1 Testo

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

13.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
denaro, beni, altre utilità provengono da delitto con pena reclusione superiore nel massimo a 5 anni	400	1000	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

13.2.2.3 Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

13.2.2.3.1 Testo

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

13.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
denaro, beni, altre utilità provengono da delitto con pena reclusione superiore nel massimo a 5 anni	400	1000	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

13.2.2.4 Art. 648-ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

13.2.2.4.1 Testo

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

13.2.2.4.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24
denaro, beni, altre utilità provengono da delitto con pena reclusione superiore nel massimo a 5 anni	400	1000	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono stati inseriti nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*.

14.1 Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-novies, D.Lgs. n. 231 del 2001, individua una serie di delitti in materia di diritto d'autore, che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali.

14.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-novies, rubricato *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

14.2 Reati richiamati dall'articolo 25-novies D.Lgs. n. 231/2001

14.2.1 Elenco reati richiamati

- Legge 22 aprile 1941, n. 633:
 - Art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis e comma 3 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 - Art. 171-bis L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 - Art. 171-ter L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 - Art. 171-septies L. n. 633/194 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 - Art. 171-octies L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

14.2.2 Legge 22 aprile 1941, n. 633

14.2.2.1 Art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis e comma 3 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14.2.2.1.1 Testo

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00”.

14.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

14.2.2.2 Art. 171-bis L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14.2.2.2.1 Testo

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre

anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

14.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

14.2.2.3 Art. 171-ter L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14.2.2.3.1 Testo

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

14.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

14.2.2.4 Art. 171-septies L. n. 633/194 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14.2.2.4.1 Testo

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

14.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

14.2.2.5 Art. 171-octies L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14.2.2.5.1 Testo

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

14.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-decies è stato inserito nel D.Lgs n. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

15.1 Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-decies, D.Lgs n. 231/2001, richiama il reato di cui all'art. 377-bis c.p., relativo ad induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

15.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-decies, D.Lgs n. 231/2001 rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" così dispone:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

15.2 Reati richiamati dall'articolo 25-decies D.Lgs. n. 231/2001

15.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale:
 - Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

15.2.2 Codice Penale

15.2.2.1 Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

15.2.2.1.1 Testo

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

15.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16 REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)

Il D.Lgs. n. 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto l'art. 25-undecies in tema di reati ambientali, successivamente modificato da L. n. 68/2015 e D.Lgs. n. 21/2018.

16.1 Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001

I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies, sono molteplici e disciplinati in normative diverse: il Codice Penale, il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente o "Codice Ambiente") ed altre leggi speciali (L. n. 150 /1992.; L. n. 549/1993; D.Lgs n. 202/2007).

Nell'elencazione che segue al testo dell'art. 25-undecies, saranno esaminati preliminarmente i reati contenuti nel Codice Penale, a seguire quelli del "Testo Unico in materia ambiente" ed infine i reati contenuti in altre leggi speciali.

16.1.1 Testo dell'articolo

La norma di cui all'art. 25-undecies, rubricata "Reati ambientali" precisa che:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

16.2 Reati richiamati dall'articolo 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001

16.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale;
 - Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale;
 - Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;
 - Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti;
 - Art. 452- quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente)
 - Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 –Sanzioni penali (comma 2, comma 3, comma 5, comma 11, comma 13);
 - Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti;

- Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - Art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Abrogato;
 - Art. 260 bis commi 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Inapplicabile;
 - Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni (Violazione dei valori limite di emissione nell’esercizio di uno stabilimento);
- Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica
 - Art. 1, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992;
 - Art. 2, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992;
 - Art. 3-bis, comma 1 L. n. 150/1992;
 - Art. 6, comma 4, L. n. 150/1992;
 - Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente
 - Art. 3, comma 7, L. 549/1993;
 - Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
 - Art. 8, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 202/2007;
 - Art. 9, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 202/2007.

16.2.2 Codice Penale

16.2.2.1 Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

16.2.2.1.1 Testo

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

16.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	250	600	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12

16.2.2.2 Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

16.2.2.2.1 Testo

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

16.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	800	3	24	3	24	3	24	3	24	3	24

16.2.2.3 Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente

16.2.2.3.1 Testo

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

16.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.2.4 Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

16.2.2.4.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

16.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	250	600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.2.5 Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti

16.2.2.5.1 Testo

“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

16.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
circostanze aggravanti	300	1000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.2.6 Art. 452- quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Preliminarmente alla disamina della norma, deve precisarsi che il D.Lgs. n. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha abrogato espressamente (art. 7), l’art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 ed ha trasposto la sua disciplina nel Codice Penale, all’art. 452-*quaterdecies*, in materia di reati ambientali.

Ai sensi dell’art 8 del predetto D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo contenuto nell’art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001, lettera f), all’abrogato art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, commi 1 e 2, va ora inteso come riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p., commi 1 e 2.

16.2.2.6.1 Testo

Comma 1

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Comma 2

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

16.2.2.6.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	300	500	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
l’ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	300	500	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	800	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.2.7 Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

16.2.2.7.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

16.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.2.8 Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

16.2.2.8.1 Testo

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

16.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.3 D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente)

16.2.3.1 Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 –Sanzioni penali (comma 2, comma 3, comma 5, comma 11, comma 13)

16.2.3.1.1 Testo

Comma 1

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

Comma 2

“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni”.

Comma 3

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.

... Comma 5

(primo periodo) “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. (secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

... Comma 11

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”.

... Comma 13

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

16.2.3.1.2 *Tabella sanzioni*

Comma 3 - Comma 5 (primo periodo) - Comma 13

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2 - Comma 5 (secondo periodo) - Comma 11

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	300	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6

16.2.3.2 *Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

16.2.3.2.1 *Testo*

Comma 1, lett. a; Comma 1, lett. b

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”*

...Comma 3

(primo periodo) “ Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (secondo periodo) Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

...Comma 5

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

...Comma 6

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

16.2.3.2.2 Tabella sanzioni

Comma 1 (lett. a) - Comma 6 (primo periodo)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 1 (lett. b) – Comma 3 (primo periodo)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 3 (secondo periodo)

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	300	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6

16.2.3.3 Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti

16.2.3.3.1 Testo

Comma 1

“Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.

Comma 2

“Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquanta-duemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

16.2.3.3.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.3.4 Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

16.2.3.4.1 Testo

...Comma 4

“Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica

anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto¹².

16.2.3.4.2 Tabella sanzioni

Comma 4

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.3.5 Art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

16.2.3.5.1 Testo

Comma 1...

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

16.2.3.5.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.3.6 Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Abrogato

Il D.Lgs. n. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha abrogato espressamente (art. 7), l’art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 ed ha trasposto la sua disciplina nel codice penale, all’art. 452-*quaterdecies*, in materia di reati ambientali.

1. ¹² Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, art. 6, che ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, ha previsto al comma 3, che l’art. 258 D.Lgs. n. 152/2006, a partire dal 1 gennaio 2019, sia applicabile nella versione del testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che aveva introdotto i riferimenti al SISTRI.

Ai sensi dell'art 8 del predetto D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001, lettera f), all'abrogato art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, commi 1 e 2, va ora inteso come riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p., commi 1 e 2. Si veda pertanto l'analisi effettuata per l'art. 452-*quaterdecies* c.p.

16.2.3.7 Art. 260 bis commi 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Inapplicabile

Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, art. 6, ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, a partire dal 1° gennaio 2019.

Con l'abolizione del SISTRI i produttori, i trasportatori e comunque i gestori di rifiuti pericolosi devono preoccuparsi della compilazione e tenuta di:

- Formulario di Identificazione del Rifiuto (e non anche della Scheda SISTRI Area Movimentazione);
- Registro di Carico e Scarico (e non anche del Registro Cronologico);
- Comunicazione MUD (e non anche della Dichiarazione SISTRI).

Le sanzioni di cui agli articoli 260-*bis* e 260-*ter* del d.lgs. 152 del 2006 e quindi le sanzioni relative al SISTRI non esistendo più il SISTRI non risultano applicabili a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto si ritengono inapplicabili i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-*bis* del D.Lgs. 152/06, richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, per l'inapplicabilità delle prescrizioni previste nel citato art. 260-*bis*; ciò a partire dal 1° gennaio 2019.

16.2.3.8 Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni (Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento)

16.2.3.8.1 *Testo*

...Comma 2

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.

...Comma 5

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

16.2.3.8.2 *Tabella sanzioni*

Comma 5

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.4 Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

16.2.4.1 Art. 1, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992

16.2.4.1.1 Testo

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.*

Comma 2

“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

16.2.4.1.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.4.2 *Art. 2, comma 1 e comma 2 L. n. 150/1992*

16.2.4.2.1 *Testo*

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all' allegato B del Regolamento”.*

Comma 2

“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi”.

16.2.4.2.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1 e Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.4.3 *Art. 3-bis, comma 1 L. n. 150/1992*

16.2.4.3.1 *Testo*

Comma 1

“Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

16.2.4.3.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Non vi è sanzione interdittiva ex art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, ma la L. 150/92 prevede una sospensione di licenza, qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa.

16.2.4.4 Art. 6, comma 4, L. n. 150/1992

16.2.4.4.1 Testo

Comma 1

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica”.

...Comma 4

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.

16.2.4.4.2 Tabella sanzioni

Comma 4

casistica	pecuniaria		interdittiva										
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare		
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)		
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.5 Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

16.2.5.1 Art. 3, comma 7, L. 549/1993

16.2.5.1.1 Testo

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

(Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste). (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Comma 7

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

16.2.5.1.2 Tabella sanzioni

Comma 7

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Non vi è sanzione interdittiva ex art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, ma la L. 150/92 prevede una sospensione di licenza, qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa.

16.2.6 Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

16.2.6.1 Art. 8, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 202/2007

16.2.6.1.1 Testo

Comma 1

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".

Comma 2

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".

Comma 3

"Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

16.2.6.1.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	150	250	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	300	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	300	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

16.2.6.2 Art. 9, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 202/2007

16.2.6.2.1 Testo

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

Comma 2

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

16.2.6.2.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	250	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comma 2

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	150	250	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6

17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-duodecies è stato inserito nel D.Lgs n. 231/2001, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

17.1 Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-duodecies, D.Lgs n. 231/2001, riguarda reati connessi all'impiego di cittadini di Paesi terzi non muniti di regolare permesso in Italia.

17.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-duodecies, D.Lgs n. 231/2001 rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" così dispone:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

17.2 Reati richiamati dall' articolo 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001

17.2.1 Elenco reati richiamati

- D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286
 - Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
 - Art. 22 comma 12-bis, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

17.2.2 D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286

17.2.2.1 Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

17.2.2.1.1 Testo

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

17.2.2.1.2 Tabella sanzioni

Comma 5

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24

Comma 3 - Comma 3-bis - Comma 3-ter

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24

17.2.2.2 Art. 22 comma 12-bis, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

17.2.2.2.1 Testo

“1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis)."

17.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

18 RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-terdecies è stato inserito nel D.Lgs n. 231/2001 dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167 e richiama alla disposizione di cui all'art. 3 comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654, ora abrogato e la cui disciplina è stata traspota nel codice penale all'art. 604-bis, comma 3; pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 21/2018, artt. 7 e 8, il predetto richiamo si intende riferito all'art. 604-bis, comma 3, c.p., in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

18.1 Art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-terdecies, D.Lgs n. 231/2001, richiama il reato di cui 604-bis, comma 3, c.p. su propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

18.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-terdecies, D.Lgs n. 231/2001 rubricato "Razzismo e Xenofobia" così dispone:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

18.2 Reati richiamati dall'articolo 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001

18.2.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale
 - Art. 604-bis, comma 3, c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

18.2.2 Codice Penale

18.2.2.1 Art. 604-bis, comma 3, c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

18.2.2.1.1 Testo

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 3

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in mo-

do grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

18.2.2.1.2 Tabella sanzioni

Comma 3

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	800	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	200	800	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

19 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25- *quaterdecies*, D.Lgs n. 231/2001, è stato introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha ampliato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, aggiungendovi due nuovi reati previsti agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente "*Frode in competizioni sportive*" ed "*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*".

19.1 Art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25- *quaterdecies*, D.Lgs n. 231/2001 estende la responsabilità degli enti a reati in materia di esercizio abusivo di giuoco e scommessa e frode in competizione sportiva.

19.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25-*quaterdecies*, rubricato "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

19.2 Reati richiamati dall'articolo 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001

19.2.1 Elenco reati richiamati

- Legge n. 401/1989
 - Art. 1 L. n. 401/1989 – Frode in competizioni sportive;
 - Art. 4 L. n. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

19.2.2 Legge n. 401/1989

19.2.2.1 Art. 1 L. n. 401/1989 – Frode in competizioni sportive

19.2.2.1.1 Testo

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

19.2.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24

19.2.2.2 Art. 4 L. n. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

19.2.2.2.1 Testo

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono

applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

19.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24

20 REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" aggiungendo al novero dei reati-presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, i reati tributari ivi richiamati e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "*Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (c.d. Direttiva PIF).

20.1 Art. 25- *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-*quinquiesdecies* ha esteso la responsabilità degli enti ad un gruppo di reati in materia tributaria.

20.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25- *quinquiesdecies*, rubricato "*Reati tributari*" così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

20.2 Reati richiamati dall'articolo 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

20.2.1 Elenco reati richiamati

- Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
 - Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele;
 - Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione;
 - Art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - Art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione;
 - Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

20.2.2 D.Lgs. n. 74/2000

20.2.2.1 Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

20.2.2.1.1 *Testo*

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

20.2.2.1.2 *Tabella sanzioni*

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

Comma 2-bis

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.2 Art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

20.2.2.2.1 Testo

“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

20.2.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.3 Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

20.2.2.3.1 Testo

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

20.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.4 Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

20.2.2.4.1 Testo

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

20.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.5 Art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

20.2.2.5.1 Testo

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

20.2.2.5.2 Tabella sanzioni

Comma 1

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

Comma 2-bis

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.6 Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

20.2.2.6.1 Testo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

20.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.7 Art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione

20.2.2.7.1 Testo

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.

20.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

20.2.2.9 Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

20.2.2.9.1 Testo

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

20.2.2.9.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	+ 1/3	+ 1/3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21 DELITTI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

L'articolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001, è stato introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

21.1 Art. 25- sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel novero delle categorie di reati quella dei delitti di contrabbando.

21.1.1 Testo dell'articolo

L'art. 25- sexiesdecies, D.Lgs n. 231/2001 rubricato "Contrabbando" così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

21.2 Reati richiamati dall'articolo 25- sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

21.2.1 Elenco reati richiamati

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
 - Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
 - Art. 283 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
 - Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
 - Art. 285 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
 - Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali
 - Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
 - Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali;
 - Art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
 - Art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
 - Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
 - Art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - Art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando;
 - Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando.

21.2.2 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

21.2.2.1 Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

21.2.2.1.1 Testo

"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque

mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.

21.2.2.1.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.2 Art. 283 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

21.2.2.2.1 *Testo*

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

21.2.2.2.2 *Tabella sanzioni*

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.3 Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

21.2.2.3.1 Testo

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

21.2.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.4 Art. 285 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

21.2.2.4.1 Testo

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale”. (omissis)

21.2.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.5 Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

21.2.2.5.1 Testo

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

21.2.2.5.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.6 Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

21.2.2.6.1 Testo

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

21.2.2.6.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.7 Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

21.2.2.7.1 Testo

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

21.2.2.7.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.8 Art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

21.2.2.8.1 Testo

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

21.2.2.8.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.9 Art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

21.2.2.9.1 Testo

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

21.2.2.9.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.10 Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

21.2.2.10.1 Testo

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

21.2.2.10.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.11 Art. 291 bisD.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

21.2.2.11.1 Testo

“1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45”.

21.2.2.11.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.12 Art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

21.2.2.12.1 Testo

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando”. (omissis)

21.2.2.12.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.13 Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

21.2.2.13.1 Testo

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”. (omissis)

21.2.2.13.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.14 Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando

21.2.2.14.1 Testo

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

21.2.2.14.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

21.2.2.15 Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando

21.2.2.15.1 Testo

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00”.

21.2.2.15.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24
circostanza aggravante (i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro)	100	400	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3	24	3	24	3	24

22 REATI TRANSNAZIONALI (Art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146, conferisce rilevanza ai reati transnazionali nell'ambito dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

22.1 Definizione del reato transnazionale

Il concetto di reato transnazionale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la pubblicazione della Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006 il reato transnazionale è il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

22.2 Art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146

L'art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati transnazionali.

22.2.1 Testo dell'articolo

L'art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146, rubricato "Reati transnazionali" così dispone:

"1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

22.3 Reati richiamati dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146

22.3.1 Elenco reati richiamati

- Codice Penale:
 - Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
 - Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso, anche straniera;
 - Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale;
- DPR n. 43/1973
 - Art. 291-quater DPR n. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- DPR n. 309/1990
 - Art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche straniera;
- D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286
 - Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

22.3.2 Codice Penale

22.3.2.1 Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

22.3.2.1.1 Testo

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

22.3.2.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.2.2 Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso, anche straniera

22.3.2.2.1 Testo

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

22.3.2.2.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
circostanza aggravante (profitto di rilevante entità)	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.2.3 Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

22.3.2.3.1 Testo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

22.3.2.3.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.2.4 Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

22.3.2.4.1 Testo

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

22.3.2.4.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall’esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	100	500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.3 DPR n. 43/1973

22.3.3.1 Art. 291-quater DPR n. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

22.3.3.1.1 Testo

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

22.3.3.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.4 DPR 309/1990

22.3.4.1 Art. 74 DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche straniera

22.3.4.1.1 Testo

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

22.3.4.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	400	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
l'ente è costituito allo scopo unico o prevalente di consentire agevolare il reato	400	1000	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	definitiva (art 16 comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

22.3.5 D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286

22.3.5.1 Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

22.3.5.1.1 Testo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

22.3.5.1.2 Tabella sanzioni

casistica	pecuniaria		interdittiva									
			interdizione dall'esercizio		sospensione o revoca		divieto di contrarre		esclusione da agevolazioni		divieto di pubblicizzare	
	art. 9 c.1 lett. a)		art. 9 c.2 lett. a)		art. 9 c.2 lett. b)		art. 9 c.2 lett. c)		art. 9 c.2 lett. d)		art. 9 c.2 lett. e)	
	n. quote		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi		n. mesi	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
semplice	200	1000	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24